



05901-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1979/2020
ALFREDO GUARDIANO	- Relatore -	UP - 03/12/2020
PAOLO MICHELI		R.G.N. 5600/2020
IRENE SCORDAMAGLIA		
PAOLA BORRELLI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava parzialmente in senso favorevole al reo, solo con riferimento alla durata delle pene accessorie, la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 13.3.2012, aveva condannato (omissis) nella sua qualità di amministratore della società "(omissis) s.r.l.", alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge con riferimento alla dichiarazione di irreperibilità dell'imputato, condannato in contumacia, oggetto di decreto adottato dal giudice per l'udienza preliminare in data 16.5.2011, affetto da nullità, in quanto non preceduto dalle necessarie verifiche di cui al combinato disposto dell'art. 159, co. 1, e 169, co. 5, c.p.p., a cui segue la nullità delle notificazioni e di tutti gli atti successivi, ex art. 185, c. 1, c.p.p., risultando in particolare, all'esito delle ricerche effettuate, come consacrato nel relativo verbale del 12.5.2011, che il (omissis) era detenuto in Germania, sicché il giudice precedente non ne avrebbe potuto dichiararne la irreperibilità, ma, acquisita tale informazione, avrebbe dovuto disporre le opportune ricerche presso l'amministrazione penitenziaria di tale stato, senza tacere che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, alcun onere di notificare l'autorità giudiziaria precedente della sua condizione di detenuto in uno stato estero era configurabile a carico del (omissis) essendo egli ignaro dell'esistenza di un procedimento penale pendente nei suoi confronti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla indimostrata sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, che, nel caso in esame, è contestato come commesso attraverso l'omessa tenuta delle scritture contabili e non con la diversa condotta, per la quale è sufficiente il dolo generico, consistente nell'aver



tenuto la documentazione contabile in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla indimostrata sussistenza del dolo generico richiesto per l'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, senza tacere che la corte territoriale ha del pari omesso la disamina circa il pregiudizio asseritamente cagionato al bene giuridico protetto dalla norma, da ricondurre allo squilibrio patrimoniale determinato dalla diminuzione patrimoniale conseguente alla distrazione dei beni aziendali.

2.1 Con requisitoria scritta del 12.10.2020, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore censura.

Ed invero, come si evince dalla lettura degli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un *error in procedendo*, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, decidendo in sede di udienza preliminare in data 16.5.2011, aveva dichiarato l'irreperibilità dell'imputato, sulla base di un verbale di vane ricerche redatto da personale dell'Arma dei Carabinieri, in data 12.5.2011, dal quale risultava che il (omissis) non era stato rintracciato presso il luogo della sua ultima residenza, dandosi atto, nel contempo che "da informazioni assunte dai vari condomini sul posto il signor (omissis) si dovrebbe trovare detenuto in Germania e la consorte sarebbe rientrata in Tunisia".

Sulla base di tali informazioni e della circostanza che anche gli accertamenti presso il D.A.P. avevano sortito effetto negativo, come rilevato dalla corte territoriale, il giudice precedente aveva dichiarato



l'irreperibilità dell'imputato, senza procedere ad accertamenti in Germania.

Tale condotta ha integrato un'evidente violazione del disposto dell'art. 169, co. 4, c.p.p., laddove si afferma che quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma primo del menzionato articolo (invio della raccomandata ed invito a dichiarare o eleggere il domicilio nel territorio dello Stato), il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare il decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

Al riguardo si osserva che ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite (cfr. Cass., Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Rv. 272634).

In tema di notificazioni di atti all'imputato l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma primo, c.p.p., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è pur sempre condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Rv. 268304).

Sicché, ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero, sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo (Cfr. Cass., Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015, Rv. 264104).

Orbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, non appare revocabile in dubbio che l'autorità giudiziaria procedente, essendo venuta a conoscenza di notizie in ordine alla presenza dell'imputato nel circuito carcerario della Repubblica Federale di Germania, era in condizione di praticare i necessari accertamenti per verificare la fondatezza della suddetta notizia, che, ove rispondente al vero, avrebbe



imposto di avviare il meccanismo processuale previsto per la notificazione degli atti riservati all'imputato, quando quest'ultimo si trovi all'estero, dall'art. 169, c.p.p., le cui disposizioni, per espressa statuizione del comma quinto del suddetto articolo, si applicano anche "nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero".

A tale specifico adempimento, che, occorre ribadire, costituisce uno specifico dovere per l'autorità procedente, quando, come nel caso in esame, difetta un domicilio idoneo per le notificazioni, il giudice per le indagini preliminari non ha provveduto, pur potendovi.

Alla luce della incompletezza delle ricerche effettuate, che, per l'appunto, non si sono estese all'estero, in violazione dell'art. 169, c.p.p., il decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore, attinenti alla citazione dell'imputato, devono ritenersi affetti da una nullità assoluta ai sensi degli art. 178 lett. c) e 179, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 3, n. 10405 del 04/06/1998, Rv. 211839; Cass., Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, Rv. 262112), che, ai sensi del disposto dell'art. 185, co. 1, c.p.p., travolge tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza di appello, imponendo la regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo, giusto il disposto dell'art. 185, co. 3, c.p.p.

4. Sulla base delle svolte considerazioni vanno pertanto annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio al tribunale di Roma, ufficio del G.U.P., per quanto di competenza.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio al tribunale di Roma, ufficio G.U.P., per quanto di competenza.

Così deciso in Roma il 3.12.2020.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



DEPOSITATA IN CANCELLERIA	
addì	15 FEB 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuse	

